

CAMERA DEI DEPUTATI N. 995-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORI LOMBARDI COLINI PIA E ROSSI PAOLO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDERICI MARIA, MIGLIORI, ANGELUCCI, BARTOLE,
SCALFARO, MANZINI, GIORDANI**

Annunziata il 19 dicembre 1949

Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza

Presentata alla Presidenza il 27 settembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della stampa è argomento di tale interesse, importanza, delicatezza, che non ci si avvicina ad esso senza una certa trepidazione.

Polemiche appassionate, spesso aspre, lo fanno sentire terreno scottante.

E d'altra parte il fatto oggettivo che la stampa sia, insieme con la parola, il mezzo più immediato, e, più di questa, compiuto e durevole, che abbiano gli uomini per esprimersi e comunicare tra loro, giustifica, per lo meno spiega, l'accanimento delle discussioni in merito ad essa.

Consci delle difficoltà della materia, che avrebbe comportato, se affrontata in pieno, dibattiti ampi e lunghi, abbiamo inteso enucleare dal complesso quegli aspetti del problema che ci appaiono i più sensibili, urgenti,

indilazionabili. Intendiamo dire i riflessi della stampa sui ragazzi, nel periodo tanto significativo, denso di premesse per l'avvenire, che è quello della loro formazione.

Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, è stato l'obiettivo propositosi dalla onorevole Maria Federici ed altri, nel farsi presentatori della legge nel già lontano 1949. L'impostazione si limitava alla istituzione di Commissioni di vigilanza presso ogni sede di tribunale, con l'incarico di vegliare all'osservanza dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la cui portata veniva leggermente ampliata. Pene erano comminate ai contravventori.

L'argomento della stampa per i ragazzi è all'ordine del giorno dell'attenzione pubblica e dei legislatori in molte nazioni.

In Francia la legge n. 49956 « Sur les publications destinées à la jeunesse » è in vigore dal 16 luglio 1949. Ivi dopo un anno di attività, la Commissione incaricata della sorveglianza e del controllo delle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza registra al proprio attivo risultati concreti; altrine auspica e prevede.

Il Belgio ha allo studio una proposta di legge in merito, di iniziativa senatoriale.

Affidata la proposta italiana allo studio di un comitato ristretto designato dalla competente Commissione Prima, e composto degli onorevoli Migliori, presidente, Colini Lombardi e Rossi Paolo relatori, Corona, Donatini, Melloni, Paganelli, Turchi, Viviani, ogni cura veniva posta nell'individuare i modi di rendere quanto possibile la legge operante ai fini della difesa della infanzia e della adolescenza dalle insidie di una stampa impressionante, raccapricciante, eccitatrice di istinti di violenza o di sensualità.

Le proporzioni che assume tale stampa, in particolare quella periodica, vanno tenute presenti onde valutare la portata del problema (a).

Si pubblicano in Italia oggi 6.000.000 di copie settimanali di periodici per ragazzi.

Soppiantato via via il testo dal prevalere delle storie a vignette, poi dai « fumetti », in concordanza con l'affermarsi del cinema muto, poi del parlato, il racconto diviene di volta in volta più esteriore, visivo, suscitatore di sensazioni più che di pensieri.

La corsa alla grande tiratura, la concorrenza, spingono editori ed autori alla produzione di un genere in cui la preoccupazione commerciale dello smercio è palese, spesso prevalente od esclusiva.

L'apporto esotico, anziché limitarsi ad allargare sanamente gli orizzonti dell'infanzia e dell'adolescenza, bisognose di spaziare con l'intelligenza, specie con la fantasia, introduce nella loro consuetudine figure spregiudicate o brutali di *gangsters*, di faziosi, di strapotenti, favolosamente ricchi, incontrollati, violenti.

Salve lodevoli eccezioni, un mondo ir-reale, artificioso, disumano, prende forma attraverso questa stampa negli spiriti giovanetti; mai o quasi vi è tratteggiato il pensiero di Dio, della Patria, della mamma,

(a) Una accurata documentazione in merito è stata raccolta dal Fronte della Famiglia, in occasione della recente prima Mostra nazionale della stampa periodica per ragazzi.

della famiglia, del lavoro, le cose vere, buone della vita; il loro intelletto, nonché stimolato, ne risulta intorpidito; gli istinti svegliati innanzi tempo, eccitati, esasperati.

I fatti di cronaca nera, protagonisti minorenni, si sono moltiplicati in Italia e all'estero, in questi ultimi mesi, quasi indicatori sinistri dell'urgenza di un provvedimento che ponga freno all'irrompere di questo disordine acerbo.

Arbitrario il connettere tali fatti delittuosi con l'influsso della stampa?

Fra le carte di Alessandro Marani, l'uccisore quattordicenne del piccolo Tato Bonora a Bologna nel novembre 1949, sono stati trovati i giornali a fumetti in cui il disgraziato ragazzo aveva sottolineato in rosso i modi che avrebbe seguito nell'omicidio.

Ai magistrati che avrebbero dovuto giudicarlo, nel processo di Melun in Francia nello scorso maggio, Claude Panconi, uccisore diciottenne per istigazione della sedicenne Nicole del comune compagno di liceo Alain Guyader, si riferiva dicendo: « Come potranno comprendermi i giudici? Essi non hanno mai letto né Gide, né Sartre, né Camus »

* * *

Nella nuova stesura in cui viene presentata alla vostra approvazione, la proposta di legge reca il titolo: « Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale della infanzia e della adolescenza », sembrando tale dicitura esprimere in modo più pieno l'obiettivo che la legge persegue. Tale obiettivo comporta essenzialmente la risoluzione di tre distinti problemi:

A) controllo sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, sia questa pubblicata in Italia o proveniente dall'estero;

B) prudente cautela nella circolazione della stampa italiana o straniera, destinata agli adulti e tale da risultare gravemente nociva a eventuali lettori fanciulli o adolescenti;

C) Coordinamento con le vigenti disposizioni penali in materia di reati di stampa.

* * *

A) Circa il controllo sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, la Commissione, persuasa in base alla triste esperienza di questo dopoguerra che non sia sufficiente affidarsi al senso di responsabilità di autori ed editori, limitandocisi a comminare pene per chi abbia eventualmente com-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

messo reati di stampa, ha creduto indispensabile un esame preventivo.

Tale esame risulta giustificato avendo riguardo ai destinatari delle pubblicazioni di cui la presente legge particolarmente si occupa. Si tratta di fanciulli e di adolescenti che l'ordinamento giuridico considera, in quanto tali, non responsabili, e che appunto perciò l'ordinamento giuridico stesso deve provvedere a proteggere e tutelare.

È da considerare altresì il carattere peculiare di tale stampa, che non ha scopo di informazione, ma di ricreazione e di educazione.

In questo orientamento la legge statuisce:

a) La costituzione di appositi organi periferici presso ciascun tribunale (Comitati di vigilanza), e di una Commissione centrale di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 1 e 2).

Nella composizione di tali organi si riflette la preoccupazione che siano rappresentati per quanto possibile tutti i maggiormente interessati, responsabili e competenti nella delicata materia.

Il padre e la madre di famiglia sono i primi, naturali chiamati in causa, in un argomento che riguarda loro in primo luogo, qual'è quello della protezione morale dei figli; dobbiamo aggiungere con pena che con tale designazione il legislatore intende anche richiamare i genitori al senso della loro responsabilità; l'indagine in merito dimostra infatti che troppo spesso babbi e mamme si disinteressano di ciò che costituisce il mondo fantastico, affettivo, spirituale dei figli, e nella fattispecie le statistiche hanno indicato che il 71 per cento dei genitori ignorano addirittura quali periodici leggano i figli giovinetti.

Gli insegnanti, sia di scuole medie che elementari, vengono subito dopo i genitori nella competenza. La rappresentanza della scuola statale, e di quella privata, rispecchia la realtà della scuola italiana.

b) La procedura per ottenere la preventiva autorizzazione.

Per quanto si stampa in Italia è prevista una rapida procedura presso i singoli Comitati di Vigilanza, con possibilità di ricorso al Tribunale in caso di diniego di autorizzazione o di ritardo nella decisione (articoli 3, comma 1°; 4, comma 1°).

Per quanto viene dall'estero l'esame preventivo è affidato alla Commissione centrale di vigilanza la quale deve deliberare in proposito entro sette giorni (articoli 3, comma 2°; 4, comma 2°).

Da taluni membri della Commissione si era auspicato che su ciascuna copia della pubblicazione dovessero risultare gli estremi della conseguita autorizzazione. È sembrato opportuno limitare tale obbligo alle sole pubblicazioni importate dall'estero (articolo 4, comma 2).

c) Le sanzioni per gli eventuali trasgressori.

Mentre per coloro che diffondano stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è prevista la semplice ammenda (da lire 50.000 a lire 300.000), per coloro che procedano alla diffusione contro il diniego di autorizzazione è comminata la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire 300.000 (articolo 5).

Tali sanzioni si riferiscono esclusivamente alle eventuali violazioni delle norme della presente legge, impregiudicate restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di reati di stampa, salvo quanto disposto nei successivi articoli 9, 10 e 11.

B) Accanto ai provvedimenti relativi alla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, la Commissione ha ritenuto di dovere predisporre una prudente cautela nella circolazione della stampa destinata agli adulti, e tale da risultare gravemente nociva ad eventuali lettori fanciulli o adolescenti.

A poco approderebbe lo sforzo inteso ad orientare sanamente la loro stampa specifica, se ai ragazzi continuassero ad essere ostentati e resi facilmente accessibili stampati e pubblicazioni sotto l'uno o l'altro aspetto gravemente deprecabili.

Già la Francia ha in atto, in ottemperanza alla legge vigente, n. 49956 *Sur les publications destinées à la jeunesse*, all'articolo 14 « il divieto di proporre, di dare o di vendere a minori di 18 anni le pubblicazioni di qualsiasi natura che presentino un pericolo per la giovinezza, in ragione del loro carattere licenzioso o pornografico, o della parte fatta al delitto », nonché « il divieto di esporre tali pubblicazioni sulla pubblica via, all'esterno o all'interno dei magazzini o dei chioschi, o di fare per esse pubblicità nelle stesse condizioni ». Tali divieti sono disposti dal Ministro degli Interni. La Commissione incaricata della sorveglianza e del controllo delle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza è abilitata a segnalare le pubblicazioni che le sembrano giustificare il divieto. Dopo un anno di attività, la Commissione stessa conclude che questo settore dei suoi compiti, se pure meno voluminoso, ha peraltro una importanza

particolarissima. « Ogni sforzo sarebbe vano se fosse ancora possibile ai fanciulli e agli adolescenti acquistare liberamente pubblicazioni offerte ovunque alla loro scelta, e nelle quali una lubricità senza ritegno ispirasse testo e illustrazioni » (a).

Tornando all'Italia, nella nostra proposta di legge la Commissione Centrale di Vigilanza ha tra i suoi compiti quello di proporre l'elenco delle pubblicazioni, la cui esposizione al pubblico, vendita o distribuzione ai minori di anni 18 abbia ad essere vietata per motivi attinenti al buon costume (articolo 6 n. 3).

Il relativo divieto è disposto con decreto del Presidente del Consiglio (articolo 7).

Quali sanzioni per i trasgressori sono previste la reclusione fino a sei mesi o la multa non inferiore a lire 50.000 (articolo 8). In questo caso — a differenza di quanto stabilito per la violazione dell'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione per la pubblicazione o diffusione di stampa destinata all'infanzia o all'adolescenza (Vedi sub-A e ultimo capoverso) — la Commissione ha ritenuto opportuno di fissare la sanzione per la sola eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato a norma della vigente legislazione in materia di reati di stampa.

C) Circa il problema del coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di reati di stampa, risulta, da quanto sin qui esposto, che la presente legge — intendendo stabilire un controllo preventivo sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, e una prudente precauzione nella circolazione della stampa per adulti tale da risultare gravemente nociva a eventuali lettori fanciulli o adolescenti — prevede specifiche sanzioni nei confronti di coloro che violano le norme fissate per tale controllo e per tale precauzione.

Fermo perciò restando il complesso delle vigenti disposizioni in materia di reati di stampa, la Commissione ha ritenuto necessario introdurre — con gli articoli 9, 10 e 11 — talune integrazioni che servano a meglio circoscrivere e a più efficacemente reprimere il particolare reato commesso da chi, con stampati o pubblicazioni, attenta alla sanità morale dei fanciulli e degli adolescenti.

L'articolo 9 innova in tale senso, rispetto all'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948,

(a) Resoconto dei lavori della Commissione di sorveglianza e controllo delle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza, nel corso del 1950 a Parigi.

n. 47 (a). Circa questo articolo 14 è per altro doveroso ricordare come con esso, sino dal febbraio 1948 l'Italia, pioniera in materia, prendeva posizione in ordine alla stampa per ragazzi, con una formulazione che riscoteva, anche sul piano internazionale, consensi ed apprezzamenti per la sensibilità di cui testimoniava, sì che ad essa altre legislazioni si ispiravano. Senonché al vaglio dei fatti il provvedimento si manifestava praticamente insufficiente. Donde la attuale iniziativa di legge, dalla proponente onorevole Federici motivata proprio nel senso di rendere operante la norma.

Considerando la particolare sensibilità e impressionabilità proprie dei fanciulli e degli adolescenti, l'articolo 9 in esame equipara agli oggetti osceni, agli effetti della legge penale, nel comma a), gli stampati o le pubblicazioni destinati ad essi, quando « siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto, o al suicidio; » (da notare come la distinzione fra pudore e sentimento morale miri a dare alle parole « sentimento morale » un significato più largo, non limitato alla sola sfera sessuale, ma tale da involgere l'onestà, la umanità, in contrapposto alla frode, alla crudeltà, al sadismo, ecc.); nel comma b), gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, atti a « favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale, » od a « incitare a guerre di aggressione, » od a « fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze »; le tragiche, amare circostanze di questi anni recenti, con lo scatenarsi della guerra e le sue conseguenze tremende, hanno comportato un disfrenarsi di violenze, uno sconvolgi-

(a) ART. 14. — *Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.* — Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento dei valori morali, che oggi ancora si protraggono in una atmosfera di incomprendimento reciproca, di diffidenza, di tensione, sia fra individui che fra popoli. La attuale stampa per ragazzi, specie quella periodica, fornisce una amplissima documentazione di tale malcostume. Occorre salvaguardare i ragazzi da questo veleno.

L'articolo 10 inasprisce le pene previste dall'articolo 528 del Codice penale, qualora si tratti di stampati o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti.

Infine l'articolo 11 prevede, in connessione con la materia considerata dalla presente legge, la possibilità di particolari sanzioni a carico dei direttori e dei vice direttori responsabili dei periodici.

* * *

Onorevoli colleghi. Giunti al termine dell'esame della proposta di legge recante disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale della infanzia e della adolescenza, crediamo ci si renda conto che, come ripetutamente e da ogni sponda è stato affermato durante i dibattiti in Commissione, sulla sostanza siamo tutti d'accordo. Perplessità possono essere sorte in taluno, circa i modi di tendere all'obiettivo perseguito, circa l'uno o l'altro dispositivo proposto.

Facile a prima vista può apparire, in rapporto alla disposta revisione degli stampati o pubblicazioni in bozza, l'obiezione che si richiami alla libertà di stampa sancita dalla Costituzione.

Ma, onorevoli colleghi, la stampa per ragazzi si è dimostrata nella maggior parte dei casi in questi anni recenti così deplorabilmente diversa da quanto auspicabile, da esigere energici provvedimenti in merito.

La Costituzione, che da un lato afferma, ai primi due commi dell'articolo 21, la libertà della stampa, d'altro canto precisa all'ultimo comma dello stesso articolo 21:

« Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

« Prevenire » significa applicarsi ad impedire il male prima che avvenga.

Tanto più l'argomento vale in ordine ai minori, per definizione giuridica considerati non responsabili, quindi tali da dovere essere tutelati di fronte a pericoli che insidino il loro presente ed avvenire; questo nell'interesse loro in primo luogo, ed anche nell'interesse della società.

L'infanzia, l'adolescenza, sono quanto abbiamo di più prezioso sulla terra. Prezioso, e al tempo stesso delicato, geloso. Hanno, questi nostri ragazzi, queste nostre bimbe e giovinette, diritto ad essere educati, istruiti, attrezzati in ordine alla vita; e questo in una atmosfera propizia, tale da alimentare, pur di tra le difficoltà, letizia, fiducia; atmosfera di pace in una parola. Ma la pace non si improvvisa; meno che mai si impone dal di fuori. La pace viene dall'interno, è frutto di intimo ordine e di armonia.

A noi adulti il compito di operare concordemente perché quanto costituisce il mondo dei fanciulli e degli adolescenti italiani, anche attraverso la stampa di cui sono avidi ed assidui lettori, non sia tale da anticipare esperienze brutali, ma anzi consenta loro di andare verso la vita con senso sano della realtà e, nonostante le inevitabili asprezze, con serena, motivata fiducia.

LOMBARDI COLINI PIA
E ROSSI PAOLO, *Relatori.*

PROPOSTA DI LEGGE

**Vigilanza e controllo della stampa
destinata all'infanzia e all'adolescenza.**

ART. 1.

È istituita presso ogni sede di tribunale una speciale Commissione con l'incarico di vigilare sulle pubblicazioni destinate all'infanzia o alla gioventù e di denunciare quelle che ravvisi incriminabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ART. 2.

Il capoverso dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale».

ART. 3.

La Commissione per la vigilanza, il controllo della stampa e la denuncia alle autorità giudiziarie è nominata dal Presidente del tribunale e si compone dei seguenti membri:

- un magistrato nominato dal presidente del tribunale;
- un funzionario della questura su designazione del prefetto;
- un padre e una madre di famiglia;
- due insegnanti della scuola media, di cui uno di scuola privata, designati dai sindacati;
- due insegnanti di scuola elementare, di cui uno di scuola privata, designati dai sindacati;
- un medico designato dall'Ordine dei medici;
- un rappresentante dell'Ente per la protezione morale del fanciullo.

L'operato della Commissione è regolato da un apposito regolamento.

ART. 4.

Il direttore e l'editore, prima di dar corso a una pubblicazione e entro due mesi dalla data di promulgazione della presente legge, è tenuto a comunicare alla cancelleria del

TESTO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale della infanzia e della adolescenza.

ART. 1.

Presso ogni tribunale è costituito un Comitato di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. Sono considerati destinati ai fanciulli o agli adolescenti gli stampati e le pubblicazioni che per il loro contenuto, il loro oggetto, e le loro caratteristiche grafiche, appariscano rivolti agli stessi, anche se non esclusivamente.

Il Comitato è nominato con decreto del presidente del tribunale ed è composto:

- a) del procuratore della Repubblica, o di un magistrato del pubblico ministero da lui designato, che lo presiede;
- b) di un padre e di una madre di famiglia designati dal Consiglio comunale del luogo dove risiede il tribunale;
- c) di due insegnanti delle scuole medie, di cui uno di scuola statale, designati dal provveditore agli Studi;
- d) di due insegnanti delle scuole elementari, di cui uno di scuola statale, designati dal provveditore agli studi;
- e) di un medico designato dall'Ordine dei medici;
- f) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- g) di un giornalista, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;
- h) del sindaco del comune in cui ha sede il tribunale, o di un consigliere comunale da lui designato.

ART. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una Commissione centrale di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta:

- a) di un magistrato di cassazione in servizio o a riposo, designato dal primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede;
- b) di due professori universitari particolarmente versati in psicologia infantile e pedagogia, designati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio superiore;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tribunale, nome, cognome e indirizzo del direttore, dei componenti la redazione, dei componenti il Consiglio di amministrazione nonché il titolo della pubblicazione, la denominazione e l'indirizzo della associazione o della società editrice e la data della loro costituzione.

Il direttore e l'editore sono tenuti all'aggiornamento di detta dichiarazione.

ART. 5.

Il direttore e l'editore delle pubblicazioni di cui all'articolo 1 sono tenuti a inviare a titolo gratuito, prima che siano poste in commercio, distribuite e diffuse, le pubblicazioni di cui all'articolo 1, n. 7, esemplari della pubblicazione alla Commissione di vigilanza e controllo, senza pregiudizio di altre disposizioni riguardanti il deposito di legge.

ART. 6.

La Commissione di vigilanza e controllo è tenuta ad esprimere il proprio giudizio entro il termine di 48 ore.

ART. 7.

Il direttore e l'editore delle pubblicazioni, che sono incorsi nelle infrazioni di cui all'articolo 2, denunciate dalla Commissione di vigilanza e controllo all'Autorità giudiziaria, sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con una multa da 100 mila a 500 mila lire. In aggiunta a ciò quando trattasi di pubblicazione periodica, il Tribunale deve disporre la sospensione da due mesi a un anno; quando trattasi di pubblicazione non periodica deve essere disposto il sequestro e la distruzione degli esemplari. In caso di recidiva la ammenda viene portata a un milione.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

c) di un giudice di tribunale per i minorenni, designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

d) di un padre e di una madre di famiglia designati dal Ministro degli interni;

e) di un funzionario del servizio delle informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) di un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro;

g) di un membro del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana, designato dal presidente della Federazione stessa;

h) di uno scrittore di opere per l'infanzia, designato dalla Società italiana degli autori;

i) di un artista rappresentante della categoria degli illustratori, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

ART. 3.

Gli editori di stampati o di pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza, prima di porli comunque in diffusione, sono tenuti a trasmetterne tre esemplari in bozza al Comitato di vigilanza costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno il loro domicilio. Qualora manchi l'editore, l'obbligo della trasmissione spetta allo stampatore.

Chiunque importi dall'estero stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o alla adolescenza, è tenuto, prima di porli comunque in diffusione, a trasmetterne tre esemplari alla Commissione centrale di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 4.

Il Comitato di vigilanza concede o nega, con decisione motivata, l'autorizzazione alla stampa, entro 48 ore dalla presentazione quando trattasi di stampa periodica, entro 7 giorni quando trattasi di stampa non periodica. Le decisioni del Comitato di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la Segreteria della Procura della Repubblica. In caso di diniego o di ritardo da parte del Comitato di vigilanza, l'interessato può ricorrere al tribunale il quale decide in Camera di consiglio, entro 24 ore, sentito il pubblico ministero.

La Commissione centrale di vigilanza autorizza o vieta la diffusione degli stampati o delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2°, entro sette giorni dalla data di presentazione. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere apposti su ciascuna copia della pubblicazione.

ART. 5.

Chi mette in diffusione stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

La pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione.

ART. 6.

Oltre l'esame degli stampati e delle pubblicazioni importati dall'estero, di cui all'articolo 3, comma 2°, della presente legge, è compito della Commissione centrale di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di:

1°) coordinare l'azione dei Comitati di vigilanza previsti dall'articolo 1 della presente legge;

2°) dare al Governo i pareri di cui sia richiesta sulle materie che formano oggetto della presente legge e formulare allo stesso proposte in tema di provvedimenti generali relativi alla stampa per l'infanzia e l'adolescenza;

3°) proporre l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico, vendita o distribuzione ai minori di anni 18 abbia ad essere vietata per motivi attinenti al buon costume.

ART. 7.

Il divieto di cui all'articolo 6, n. 3, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio.

ART. 8.

Chiunque espone pubblicamente, oppure offre in vendita, vende o comunque procura a minori di 18 anni pubblicazioni vietate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa non inferiore a lire 50.000.

ART. 9.

L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale sono equiparati agli oggetti osceni:

a) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti quando, in relazione alla particolare sensibilità ed

impressionabilità proprie dell'età dei predetti, siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio;

b) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale, o da incitare a guerre di aggressione, o da fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze ».

ART. 10.

Quando i delitti previsti nell'articolo 528 del Codice penale hanno per oggetto stampati o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, la pena della reclusione è aumentata e la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

ART. 11.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 528 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, il giudice nel pronunciare condanna può disporre che il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico siano sospesi dall'esercizio delle rispettive attività presso qualsiasi periodico per una durata non superiore a 2 anni.

Nei casi più gravi la sentenza può disporre la sospensione degli effetti della registrazione per una durata non superiore ad un anno.

Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della registrazione sono stati sospesi ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 300.000.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.